

ERMES – regione Emilia-Romagna

Le regole per la raccolta dei tartufi

Per la raccolta dei tartufi occorre fare domanda di autorizzazione amministrativa alle Province nel cui territorio il richiedente ha la residenza anagrafica.

L'autorizzazione è concessa con il rilascio di un tesserino e subordinata al superamento di un esame per accertare la conoscenza delle varietà di tartufo, delle modalità di raccolta dello stesso e della normativa nazionale e regionale vigente. Il tesserino ha validità per sei anni dal rilascio su tutto il territorio nazionale, se entro tale data viene richiesto il rinnovo lo stesso viene concesso senza bisogno di sostenere di nuovo l'esame di idoneità. Se invece la scadenza dei sei anni viene superata senza che ne venga richiesto il rinnovo, occorre richiedere il rilascio di un nuovo tesserino a seguito di superamento di esame di idoneità.

Per esercitare la raccolta è dovuta una tassa di concessione regionale.

La ricerca e raccolta dei tartufi, deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di non più di due cani per ciascun cercatore e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a cm. 6, lo scavo deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato e il raccogliitore ha l'obbligo di provvedere, subito dopo la raccolta, alla riempitura di ogni buca che abbia aperto.

I cani debbono essere tenuti al guinzaglio, quando i raccoglitori, per raggiungere zone di libera raccolta, attraversino tartufaie riconosciute, utilizzando gli accessi che, ove occorra, vanno previsti all'atto del rilascio della autorizzazione.

Sono in ogni caso vietate la raccolta dei tartufi immaturi e la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 per gli altri periodi consentiti dal calendario.

Nelle zone di libera raccolta, il quantitativo massimo giornaliero raccogliabile per cercatore è fissato in Kg. 1. Qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso.

Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi di legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell'anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti:

- a. TUBER MAGNATUM (TARTUFO BIANCO):
dal 1° Settembre al 20 Gennaio per le zone di pianura
dal 20 Settembre al 20 Gennaio per le zone di collina
- b. TUBER MELANOSPORUM:
dal 1° Novembre al 31 Marzo per tutte le zone
- c. TUBER AESTIVUM:
dal 1° Maggio al 30 Giugno per le zone di pianura
dal 1° Maggio al 31 Luglio per le zone di collina
- d. TUBER UNCINATUM:
dal 20 Settembre al 31 Gennaio per tutte le zone
- e. TUBER BRUMALE E SUA VARIETÀ MOSCHATUM:
dal 1° Dicembre al 30 Aprile per tutte le zone
- f. TUBER ALBIDUM (BIANCHETTO):
dal 1° Dicembre al 15 Aprile per le zone di pianura
dal 1° Dicembre al 30 Aprile per le zone di collina
- g. TUBER MACROSPORUM:
dal 1° Settembre al 20 Gennaio per le zone di pianura
dal 20 Settembre al 20 Gennaio per le zone di collina

Il calendario può essere variato dalla Provincia in relazione alle peculiarità del periodo di maturazione dei tartufi nel proprio territorio.